

Pasian di Prato, 15 Luglio 2004

Spett.li CLIENTI

OGGETTO: Decreto 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni – prime indicazioni operative

Il provvedimento sul Pronto Soccorso entrerà in vigore il giorno **sabato 4 agosto 2004**.

L'ARTICOLO 1 classifica - ai fini delle misure da adottare in materia di pronto soccorso - le aziende o le unità produttive in tre gruppi (A, B e C), individuati in funzione dell'attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Gruppo A: Aziende o unità produttive, con oltre 5 lavoratori, appartenenti o riconducibili ai gruppi di tariffa INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella G.U.

- Le aziende o unità produttive del comparto agricolo che occupano più di cinque lavoratori a tempo indeterminato.
- Le aziende o unità produttive, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica.
- Le centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari individuati negli artt. 7, 28 e 33 del decreto legislativo n. 230/1995 relativo ai rischi connessi alle radiazioni ionizzanti
- Le aziende estrattive di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di recepimento delle direttive comunitarie 92/91/CEE e 92/104/CEE
- I lavori in sottoterraneo di cui al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320
- Le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

Gruppo B: Appartengono al gruppo B le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A, sia per la tipologia del rischio, sia per l'indice infortunistico di inabilità permanente, perché uguale o inferiore a 4, ovvero per il numero dei lavoratori perché uguale o inferiore a 5.

- Appartengono altresì al gruppo B le aziende o unità produttive del comparto dell'agricoltura con fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato

Gruppo C: Appartengono al gruppo C le aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A per la tipologia del rischio. Tali aziende o unità produttive sono automaticamente escluse dagli altri gruppi e sottogruppi in ragione del numero dei dipendenti.

N.B. : il datore di lavoro (art. 1 comma 2), in collaborazione con il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, **la comunica alla ASL competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa**, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso (vedi a pag. 8).

Per l'identificazione del gruppo a cui appartengono le aziende, un chiarimento in merito ai gruppi di tariffa è stato fornito dall'INAIL che ha pubblicato una tabella con gli indici di frequenza di infortunio per inabilità permanente dalla quale è possibile risalire ai settori con **indice superiore a 4 (in grassetto)**.

Codice di tariffa	Settore	Inabilità permanente
1100	Lavorazioni meccanico-agricole	10,84
1200	Mattazione e macellazione - Pesca	6,41
1400	Produzione di alimenti	3,57
2100	Chimica, plastica e gomma	2,76
2200	Carta e poligrafia	2,73
2300	Pelli e cuoi	2,97
3100	Costruzioni edili	8,60
3200	Costruzioni idrauliche	9,12
3300	Strade e ferrovie	7,55
3400	Linee e condotte urbane	9,67
3500	Fondazioni speciali	12,39
3600	Impianti	5,43
4100	Energia elettrica	2,20
4200	Comunicazioni	2,07
4300	Gasdotti e oleodotti	2,16
4400	Impianti acqua e vapore	4,11
5100	Prima lavorazione legname	7,95
5200	Falegnameria e restauro	7,18
5300	Materiali affini al legno	5,02
6100	Metallurgia	5,74
6200	Metalmeccanica	4,48
6300	Macchine	3,32
6400	Mezzi di trasporto	3,91
6500	Strumenti e apparecchi	1,57
7100	Geologia e mineraria	8,40
7200	Lavorazione delle rocce	6,55
7300	Lavorazione del vetro	4,65
8100	Lavorazioni tessili	2,40
8200	Confezioni	1,40
9100	Trasporti	4,93
9200	Facchinaggio	15,99
9300	Magazzini	3,32
0100	Attività commerciali	2,36
0200	Turismo e ristorazione	2,54
0300	Sanità e servizi sociali	1,28
0400	Pulizie e nettezza urbana	5,57
0500	Cinema e spettacoli	2,94
0600	Istruzione e ricerca	1,11
0700	Uffici e altre attività	0,72

Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve **referirsi all'attività con indice più elevato**.

L'ARTICOLO 2 tratta dell'organizzazione **del servizio di pronto soccorso:**

<p>Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature</p>	<p>a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;</p> <p>b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p>Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:</p>	<p>a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;</p> <p>b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;</p>

Per quanto relativo al contenuto della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione il decreto indica i contenuti "di riferimento" eventualmente da integrare in collaborazione con il medico competente.
 In calce al presente documento vengono indicati i contenuti come previsti dalla normativa.

Per quanto relativo al contenuto della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, l'articolo 5 del decreto abroga il decreto 28 luglio 1958 concernente i presidi chirurgici e farmaceutici aziendali e, in particolare, i contenuti della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione.

Quindi tutte le Casette di pronto soccorso e i Pacchetti di medicazione attuali sono perlomeno da integrare.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

L'ARTICOLO 3 tratta dei requisiti del **personale addetto ("lavoratori designati")** e le modalità di **formazione** che deve essere **svolta da personale medico**, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale con l'eventuale collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Gruppo	Contenuti e tempi minimi
<p>Gruppo A (allegato 3 al decreto) 16 ore di corso</p>	<p style="text-align: center;">PRIMA GIORNATA - MODULO A - 6 ORE</p> <p>Allertare il sistema di soccorso:</p> <p>a) cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortuni, ecc.)</p> <p>b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza</p> <p>Riconoscere un'emergenza sanitaria: scena dell'infortunio</p> <p>a) raccolta delle informazioni</p> <p>b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili</p> <p>Riconoscere un'emergenza sanitaria: accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato</p> <p>a) funzioni vitali (polso pressione respiro)</p> <p>b) stato di incoscienza</p> <p>c) ipotermia e ipertermia</p> <p>Riconoscere un'emergenza sanitaria: nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. Riconoscere un'emergenza sanitaria: tecniche di autoprotezione del personale addetto al pronto soccorso. Attuare gli interventi di primo soccorso - sostenimento delle funzioni vitali.</p> <p>a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree</p> <p>b) respirazione artificiale</p> <p>c) massaggio cardiaco esterno</p> <p>Attuare gli interventi di primo soccorso - riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso</p> <p>a) lipotimia, sincope, shock, ecc.</p> <p>b) edema polmonare acuto</p> <p>c) crisi asmatica</p>

	<p>d) dolore acuto stenocardico e) reazioni allergiche f) crisi convulsive g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico</p> <p style="text-align: center;">SECONDA GIORNATA - MODULO B - 4 ORE</p> <p>Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cenni di anatomia dello scheletro - lussazioni, fratture e complicanze - traumi e lesioni cranico-encefalici e della colonna vertebrale - traumi e lesioni toraco-addominali <p>Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> - lesioni da freddo e da calore - lesioni da corrente elettrica - lesioni da agenti chimici - intossicazione - ferite lacero-contuse - emorragie esterne <p style="text-align: center;">TERZA GIORNATA - MODULO C - 6 ORE</p> <p>Acquisire capacità di intervento pratico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN - tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute - tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta - tecniche di rianimazione cardiopolmonare - tecniche di tamponamento emorragico - tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto traumatizzato - tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
<p>Gruppo B e C (allegato 4 del decreto) 12 ore di corso</p>	<p style="text-align: center;">PRIMA GIORNATA - MODULO A - 4 ORE</p> <p>Allertare il sistema di soccorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortuni, ecc.) - comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza <p>Riconoscere un'emergenza sanitaria: scena dell'infortunio</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta delle informazioni - previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili <p>Riconoscere un'emergenza sanitaria: accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzioni vitali (polso pressione respiro) - stato di incoscienza - ipotermia e ipertermia <p>Riconoscere un'emergenza sanitaria: nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. Riconoscere un'emergenza sanitaria: tecniche di autoprotezione del personale addetto al pronto soccorso. Attuare gli interventi di primo soccorso - sostenimento delle funzioni vitali</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree

	<ul style="list-style-type: none">- respirazione artificiale- massaggio cardiaco esterno <p>Attuare gli interventi di primo soccorso - riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso</p> <ul style="list-style-type: none">- lipotimia, sincope, shock, ecc.- edema polmonare acuto- crisi asmatica- dolore acuto stenocardico- reazioni allergiche- crisi convulsive- emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico- conoscere i rischi specifici dell'attività svolta <p style="text-align: center;">SECONDA GIORNATA - MODULO B - 4 ORE</p> <p>Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none">- cenni di anatomia dello scheletro- lussazioni, fratture e complicanze- traumi e lesioni cranico-encefalici e della colonna vertebrale- traumi e lesioni toraco-addominali <p>Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none">- lesioni da freddo e da calore- lesioni da corrente elettrica- lesioni da agenti chimici- intossicazione- ferite lacero-contuse- emorragie esterne <p style="text-align: center;">TERZA GIORNATA - MODULO C - 4 ORE</p> <p>Acquisire capacità di intervento pratico</p> <ul style="list-style-type: none">- tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN- tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute- tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta- tecniche di rianimazione cardiopolmonare- tecniche di tamponamento emorragico- tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto traumatizzato- tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
--	---

N.B.

Si evidenzia che **sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto.**

La formazione dei lavoratori designati andrà successivamente ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

A tale proposito si riporta per conoscenza la circolare n. 18051 del 1 luglio 2004, di Confindustria che riporta la risposta avuta dal Ministero della salute sulla questione "se la data del 4 agosto 2004, data di entrata in vigore del DM 15 luglio 2003 n. 388, costituisca il termine da cui decorrono i tre anni entro i quali deve essere effettuata la ripetizione della formazione degli addetti al pronto soccorso così come previsto dall'art. 3 comma 5 del provvedimento medesimo".

Circolare n. 18051 - Roma, 1 Luglio 2004

D.M. 15 luglio 2003, n. 388. Disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Ripetizione della formazione degli addetti al pronto soccorso. Parere del Ministero della Salute.

Con nota del 18 marzo 2004, abbiamo posto, al Ministero della Salute e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un quesito in merito all'interpretazione del disposto dell'art. 3, comma 5 del D.M. 15 luglio 2003 (Pronto Soccorso), concernente la ripetizione della formazione per gli addetti al pronto soccorso.

Più precisamente è stato richiesto ai competenti Ministeri se la data del 4 agosto 2004, di entrata in vigore del provvedimento, costituisca il termine da cui decorrono i tre anni entro i quali deve essere effettuata la ripetizione della formazione degli addetti (almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico).

Il Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - D.G. Prevenzione sanitaria - Uff. II, con nota del 4 giugno 2004, n. AGPREV-13201/p/F.1.a.a, indirizzata alla Confindustria e, p.c. al Ministero del Lavoro, ha espresso, in merito, il seguente parere.

" In riferimento al quesito posto, premesso che tutti gli addetti al pronto soccorso devono possedere una formazione specifica, teorica e pratica, per l'attuazione delle misure di primo soccorso, fermo restando il riconoscimento della validità dei corsi di pronto soccorso ultimati precedentemente, con l'entrata in vigore del D.M. 388 del 15 luglio 2003 sussiste l'obbligo, almeno per le capacità di intervento pratico, della ripetizione della formazione precedentemente conseguita, la cui motivazione logica risulta essere quella di garantire una capacità di intervento pratico adeguato, non assicurato da una formazione datata, ancorché riconosciuta valida sul piano teorico.

Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, il termine di decorrenza triennale previsto deve essere riferito alla data dell'ultima formazione effettuata, per ottemperare all'obbligo di aggiornamento con l'entrata in vigore del D.M. 388 del 15 luglio 2003, anche per i corsi di formazione frequentati precedentemente all'entrata in vigore dello stesso."

L'interpretazione appena richiamata nasce da un approfondimento svolto dai due predetti Dicasteri, nel corso del quale la tesi del Ministero della Salute è prevalsa sulla interpretazione inizialmente prefigurata dal Ministero del Lavoro, e da noi ritenuta sostenibile sul piano tecnico-giuridico, tendente a far coincidere la decorrenza del termine previsto per la ripetizione della formazione con la data di entrata in vigore del D.M. 388.

In definitiva, quindi, secondo il parere ufficialmente adottato dal Ministero della Salute, le imprese che hanno provveduto alla formazione dei propri addetti al pronto soccorso, precedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento (4 agosto 2004), dovranno far riferimento, per la ripetizione triennale della formazione - ancorché limitata al solo modulo di intervento pratico - alla data di effettuazione della formazione stessa.

Dubbi ancora ad oggi da chiarire

Premesso che probabilmente prossimamente si riunirà la Conferenza permanente Stato-Regioni- Provincie Autonome, premesso che c'è ancora tempo per altre circolari ministeriali, i dubbi ancora da chiarire e le perplessità potrebbero essere così sintetizzate:

1. per le aziende del Gruppo A sono ancora da chiarire i contenuti della comunicazione all'ASL e la forma della stessa (quindi il fac-simile proposto non è quello "ufficiale")
2. a proposito di tale comunicazione non è chiaro cosa si intende per "la predisposizione degli interventi di emergenza del caso", ovvero se i provvedimenti partono dall'ASL o dal Datore di Lavoro o con una "accordo tra loro" - ovviamente l'obbligo riportato ad aziende che lavorano materiale esplosivo sembra "ragionevole", per un idraulico con oltre 5 dipendenti forse la cosa risulta problematica
3. per le aziende del Gruppo A in caso di più unità produttive (ad es. settore dei trasporti con 1 lavoratore per camion e sede centrale) sugli automezzi sono da predisporre le Cassette di pronto soccorso o i Pacchetti di medicazione?

Colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Geom. Adriano Ciani



FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE ALL'ASL COMPETENTE PER TERRITORIO PER LE AZIENDE GRUPPO A
(da verificare per ogni ASL l'indirizzo dell'ufficio a cui inviare la comunicazione)

Raccomandata A/R

...indirizzo azienda...

Spett.le
Azienda per i servizi sanitari n° XX "___"
Dipartimento di prevenzione – Medicina del
Lavoro
Indirizzo

Cap, comune (Prov)

Oggetto: decreto 15 luglio 2003 n° 388 "Pronto soccorso aziendale" - comunicazione gruppo di appartenenza dell'azienda

Il sottoscritto _____ in qualità di Datore di Lavoro dell'azienda _____ in attuazione a quanto previsto all'articolo 1 comma 2 del decreto citato in oggetto,
comunica

che, sentito il medico competente, è stata effettuata la verifica della categoria di appartenenza dell'azienda rispetto all'elenco dell'art. 1 comma 1 del DM 388/2003 per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

In base a tale verifica risulta che l'azienda appartiene al GRUPPO A.

li, _____

timbro e firma